



**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CREMONA, GERRE DE' CAPRIOLI, BONEMERSE, CASTELVERDE, SESTO ED UNITI, SPINADESCO, STAGNO LOMBARDO, SAN DANIELO PO E PIEVE D'OLMI PER LA GESTIONE COORDINATA DEL SERVIZIO DI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE, ex art. 30 del D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 267.**

PREMESSO che:

- il Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco (di seguito denominato PLIS) è istituito ai sensi della L.R. n. 86 del 30 novembre 1983, articolo 34 e ha ottenuto da Regione Lombardia il riconoscimento dell'autonomia gestionale con DGR X/6735 del 19 giugno 2017, ai sensi della legge regionale di riorganizzazione delle aree protette n. 28 del 2016;
- il Comune di Cremona e i Comuni di Gerre de' Caprioli, Bonemerse, Casterverde, Sesto ed Uniti, Spinadesco e Stagno Lombardo, hanno manifestato il proprio interesse ad attivare la vigilanza congiunta sui territori dei Comuni aderenti, avvalendosi del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria secondo le vigenti normative;
- ***A seguito dell'Accorpamento del PLIS della Golena del Po (comuni di Pieve d'Olimi e San Daniele Po) al PLIS del Po e del Morbasco (comuni di Cremona, Bonemerse, Gerre de' Caprioli, Casterverde, Sesto ed Uniti, Spinadesco e Stagno Lombardo), come previsto dall'art. 4 della presente Convenzione, nel rispetto della continuità territoriale, e previo assenso di tutti i Comuni firmatari della presente, altri Comuni che condividono l'istituzione del PLIS potranno aderire con formale delibera al PLIS e anche alla presente Convenzione.***
- ***In tal caso i Comuni convenzionati dovranno approvare l'estensione della Convenzione mentre il Comune di nuova adesione dovrà approvare il presente atto con apposita delibera, indi sottoscrivere con i Comuni aderenti la Convenzione modificata.***
- ***la superficie del territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione da 198,90 Km<sup>2</sup> quadrati passa a 241,05 Km<sup>2</sup>***
- l'Ente gestore del PLIS è il Comune di Cremona.

CONSIDERATO che:

- ***il 19 giugno 2020 è stata sottoscritta la nuova Convenzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco, fra i comuni di Cremona, Bonemerse, Gerre de' Caprioli, Castelverde, Sesto ed Uniti, Spinadesco, Stagno Lombardo, San Daniele Po e Pieve d'Olmì;***
- nell'art. 4 della Convenzione del PLIS del Po e del Morbasco sono elencate le finalità e le funzioni della gestione associata del PLIS, fra le quali è menzionato lo scopo di attivare la vigilanza sul territorio dei Comuni aderenti alla Convenzione stessa, avvalendosi anche del Servizio di Vigilanza Ecologica secondo le vigenti normative;
- all'art. 6 della Convenzione del PLIS del Po e del Morbasco è stato previsto che, fra i compiti attribuiti al Comune Capofila, vi sia quello di attivare la vigilanza sul territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione;
- l'art. 8 della Convenzione del PLIS del Po e del Morbasco disciplina le modalità di gestione delle attività convenzionali, prevedendo che, fra i compiti delegati al Comune capofila, vi sia quello di esercitare la sorveglianza sul Parco con proprio personale di vigilanza o mediante intesa con i servizi di vigilanza dei singoli Comuni. Il Comune capofila è altresì autorizzato a promuovere intese con gli Enti stipulanti, con i Comuni limitrofi e con la Provincia per l'organizzazione del servizio di vigilanza ecologica volontaria;
- il Comune di Cremona è uno degli Enti organizzatori del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica ed attualmente ha al suo attivo 20 GEV operative e 2 GEV onorarie. L'ultimo corso di formazione per aspiranti GEV è stato tenuto ed organizzato dal Comune di Cremona nei mesi di giugno, luglio, settembre e ottobre 2017. A tutte le GEV del Comune di Cremona è stato rilasciato un decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata dal Prefetto e, in seguito, un Decreto d'incarico rilasciato dal Sindaco del Comune di Cremona;
- le GEV attualmente in forze nel Comune di Cremona agiscono in base al Regolamento di servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Cremona;
- tutti i soggetti firmatari della presente Convenzione si sono più volte incontrati per definire la propria cooperazione atta all'attivazione congiunta del Servizio di Guardia Volontaria Ecologica;
- la Legge Regionale n. 9/2005 individua all'art. 3, c. 3 gli Enti a cui è affidata l'organizzazione delle Gev: ***"3. L'organizzazione delle guardie ecologiche volontarie è affidata:***

- a) agli enti gestori dei parchi regionali, alle comunità montane e ai comuni capoluogo di provincia;
- b) a raggruppamenti di comuni costituiti preferibilmente in aree omogenee, in particolare caratterizzate dalla presenza di riserve e monumenti naturali regionali, parchi locali di interesse sovracomunale e reti ecologiche;
- c) alle province, nel rimanente territorio.”

Pertanto, secondo quanto previsto dalla lett. b), i Comuni che costituiscono il PLIS del Po e del Morbasco si devono associare, formando un “raggruppamento di comuni”, al fine di realizzare la gestione coordinata del servizio volontario di vigilanza ecologica sul territorio di tutti i comuni aderenti. Le modalità di questa associazione sono definite dal c. 4 del medesimo articolo: “4. I comuni di cui al comma 3, lettera b), associati nelle forme anche convenzionali disciplinate dalla legislazione vigente, definiscono le modalità di gestione del servizio e in particolare individuano l'amministrazione comunale referente e le modalità di nomina del responsabile del servizio.”

- i Sindaci dei suddetti Comuni stanno già verificando con i rispettivi agenti di Polizia Locale le modalità operative per poter fornire la propria collaborazione ai Volontari che entreranno in servizio nelle singole realtà comunali;
- nel 2018 è stato approvato da tutti i Comuni aderenti il “Regolamento d'uso e fruizione del Parco locale di interesse sovracomunale del Po e del Morbasco”, al cui art. 25 è previsto che la vigilanza sia esercitata dall'Ente gestore del Parco, tramite l'affidamento al personale preposto della Polizia Locale comunale e provinciale e alle GEV.

Per tutto quanto sopra considerato, i Comuni che aderiscono al presente atto

## **CONVENGONO**

### **ART. 1**

#### **(Modalità di gestione del Servizio)**

- 1.1. I Comuni si impegnano a porre in atto le seguenti azioni:
- a.** avvalersi delle Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Cremona e di quelle entrate in servizio a seguito del corso di formazione tenutosi nel 2017, al fine di costituire un servizio congiunto e coordinato di vigilanza ecologica presso tutto il territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione;
  - b.** attenersi a quanto previsto dal Regolamento di servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Cremona, prevedendone l'applicazione nei propri Enti;

- c. fornire la massima collaborazione da parte dei propri Uffici per lo svolgimento delle attività amministrative correlate alla gestione delle Guardie Ecologiche;

## **ART. 2**

### **(Azioni specifiche spettanti al Comune referente)**

- 2.1. Il Comune referente delle GEV del PLIS del Po e del Morbasco è il Comune di Cremona, in quanto Ente gestore del PLIS stesso.
- 2.2. Il Comune di Cremona ha il compito di coordinare e gestire le attività svolte dalle GEV ed in particolare di organizzare:
- il controllo, l'accompagnamento e la formazione dei fruitori del PLIS del Po e del Morbasco e delle aree verdi connesse;
  - l'attività di tutela ambientale e di valorizzazione del paesaggio;
  - la vigilanza e l'attività di informazione nell'ambito della prevenzione dell'abbandono dei rifiuti e del corretto conferimento degli stessi;
  - la collaborazione con l'Amministrazione provinciale nell'ambito delle campagne di osservazione, censimento e contenimento dei grandi mammiferi e delle specie alloctone;
  - la verifica e la gestione delle segnalazioni;
  - collaborazione per le attività di tutela della biodiversità e di conservazione della flora e della fauna;
  - l'attività di educazione ambientale rivolta alla cittadinanza e con particolare riferimento alle scuole;
  - proseguire lo svolgimento della funzione di Pubblico Ufficiale, con compiti di vigilanza e di verifica del rispetto della normativa ambientale. Le GEV infatti possono redigere verbali di accertamento o segnalazione riguardanti illeciti amministrativi di natura ambientale;
  - la collaborazione sinergica con gli agenti di Polizia Locale.

## **ART. 3**

### **(Nomina e compiti del Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica)**

- 3.1. La figura del Responsabile del Servizio di Vigilanza è individuata nella Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Ambiente del Comune di Cremona.
- 3.2. Il Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria provvede a:
- a) verificare e vigilare sul buon andamento del servizio;
  - b) convocare periodicamente le Guardie Ecologiche Volontarie, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;
  - c) predisporre gli ordini di servizio indicando le zone dove questo deve essere espletato, nonché le modalità e la durata, concordandoli preventivamente con

l'Ente interessato territorialmente e contemperando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio;

d) curare la distribuzione delle dotazioni personali e vigilare sul corretto uso e manutenzione dei mezzi collettivi destinati al servizio;

e) curare la collaborazione con il corpo di Polizia Locale coordinando con lo stesso i turni di servizio e l'attività da svolgere, la modulistica e l'iter amministrativo e giudiziario degli atti scaturenti dall'attività di vigilanza, al fine di massimizzare il servizio di vigilanza ecologica sul territorio;

f) individuare gli uffici comunali competenti per l'espletamento dell'iter amministrativo e/o giudiziario conseguente ai verbali redatti dalle Guardie stesse;

g) curare i rapporti con le Guardie Ecologiche Volontarie dell'Amministrazione Provinciale;

h) curare i rapporti con Regione Lombardia, DG Ambiente e Clima, UO Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente - Struttura Natura e Biodiversità.

3.3. Il Responsabile del Servizio è responsabile di procedimento per l'attività del servizio.

#### **ART. 4**

##### **(Durata, rescissione e future adesioni)**

4.1. La presente Convenzione ha durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

La durata può essere prorogata per ulteriori 5 (cinque) anni, con specifiche deliberazioni delle Amministrazioni firmatarie.

I Comuni o le Unioni che intendano recedere anticipatamente dalla presente Convenzione potranno farlo con apposita deliberazione, che dovrà essere comunicata al Comune capofila almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza di ogni anno solare. Il recesso avrà effetto a partire dall'anno successivo.

4.2. Altri Comuni che condividono l'istituzione del PLIS, nel rispetto della continuità territoriale, e previo assenso di tutti i Comuni firmatari della presente, potranno aderire con formale delibera al PLIS e anche alla presente Convenzione.

In tal caso i Comuni convenzionati dovranno approvare l'estensione della Convenzione mentre il Comune di nuova adesione dovrà approvare il presente atto con apposita delibera, indi sottoscrivere con i Comuni aderenti la Convenzione modificata.

Potranno altresì aderire direttamente le Unioni di Comuni alle quali partecipano gli Enti sottoscrittori della presente Convenzione.

Cremona,

FIRMATO

Comune di Cremona

-----

Comune di Bonemerse

-----

Comune di Castelveverde

-----

Comune di Gerre de' Caprioli

-----

Comune di Sesto ed Uniti

-----

Comune di Spinadesco

-----

Comune di Stagno Lombardo

-----

**Comune di San Daniele Po**

-----

**Comune di Pieve d'Olmi**

-----